



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

Consultazione pubblica AGCOM  
Su

**lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle  
competenze dell'Autorità nell'attività di tutela del Diritto d'Autore  
sulle reti di comunicazione elettronica**

**Risposte dell'Associazione Italiana Editori (AIE)**

**3.3.2 L'accesso ai contenuti *premium* e l'interoperabilità delle  
piattaforme**

**1. (Rif. D1) Si condivide l'analisi dell'Autorità sulle criticità  
strutturali che impediscono lo sviluppo di una offerta legale?**

**Risposta AIE**

Dobbiamo rilevare che l'analisi si concentra in modo particolare sui contenuti audiovisivi, mentre la proposta di provvedimento riguarda qualsiasi tipo di contenuto digitale, quindi anche i testi, nelle forme più diverse (libri elettronici, riviste scientifiche, altri periodici, banche di dati ecc.). Tale settore ha alcune specificità che meritano di essere considerate.

È certamente condivisibile l'impostazione generale, tesa a promuovere la crescita dell'offerta digitale legale. Condividiamo inoltre il principio secondo cui (§3.2) *"le iniziative tese a favorire la promozione di un'ampia offerta legale di contenuti audiovisivi [rectius: di contenuti digitali] protetti da copyright che sfruttino i medesimi canali distributivi utilizzati dalla pirateria debbano essere lasciate al mercato"* e che solo in via sussidiaria, e *"ove i player dovessero ritenerlo utile"*, può individuarsi un ruolo dell'Autorità e di altre istituzioni.

Nello specifico del nostro settore lo sviluppo dell'offerta legale non ha avuto storicamente e non ha oggi particolari problemi. Può essere utile ricordare che l'editoria scientifica e professionale è stata la prima industria dei contenuti digitali a svilupparsi, dalla metà degli anni Novanta, e attraversa oggi una fase di maturità. L'editoria libraria di varia sta vivendo la sua rivoluzione digitale oggi perché solo negli ultimi anni sono stati prodotti strumenti di lettura (basati su tecnologia *e-ink* e più di recente i *tablet*) di qualità e facilità d'uso sufficienti allo sviluppo di una domanda.

Può forse essere significativa la constatazione che nel nostro settore il mercato ha stimolato lo sviluppo di un'offerta variegata e multiforme. In genere le imprese editoriali lanciano sul mercato le versioni ebook in contemporanea alle uscite delle novità ma stanno sperimentando anche le opportunità di sfruttamento della "coda lunga" offerte dal digitale attraverso la digitalizzazione del catalogo. Non riusciamo a vedere come, nel nostro ma crediamo anche in altri settori, le strategie delle imprese nel determinare il mix della propria offerta per meglio servire il mercato possano essere meno efficienti di scelte imposte dall'alto.



**A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i**

Ci preme esprimere un apprezzamento sull'individuazione del tema dell'interoperabilità tra formati e piattaforme come uno dei temi chiave per lo sviluppo del mercato. L'industria editoriale, e quella italiana in particolare<sup>1</sup>, è molto attiva in questo ambito, in particolare attraverso lo sviluppo di standard di formato (epub) aperti e interoperabili. Se mai, vincoli all'interoperabilità possono nascere da tentativi di altri operatori, più a valle nella filiera commerciale, di imporre formati proprietari al fine di creare o sfruttare posizioni dominanti, il che si traduce in un danno sia per i consumatori sia per le industrie culturali.

Riteniamo che l'impianto normativo vigente, sia sotto il profilo sostanziale che sanzionatorio, risponda adeguatamente all'esigenza di contemperare la necessaria tutela dei titolari dei diritti sulle opere dell'ingegno veicolate on-line con l'interesse del pubblico ad un migliore e più efficiente accesso ai contenuti, nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dalle disposizioni internazionali in materia. L'introduzione di un sistema di NTD amministrato dall'Autorità aggiungerebbe certamente un piano di tutela a quelli già esistenti molto utile per rendere effettiva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela delle opere dell'ingegno.

**2. (Rif. D2) In caso affermativo, quale si ritiene possano essere le misure più efficaci per favorire l'apertura del mercato dell'accesso ai contenuti *premium* e garantire l'interoperabilità delle diverse piattaforme trasmissive?**

**Risposta AIE**

Nel nostro settore riteniamo che interventi regolatori sulla formazione dell'offerta siano inutili e possono essere controproducenti. Interventi nell'ambito dell'interoperabilità possono essere oggetto di un approfondimento, necessario per una loro compiuta definizione. In prima analisi, misure nell'alveo della tutela della concorrenza, al fine di evitare abusi di posizione dominante, sembrano essere più efficaci di altre forme regolatorie.

**3. (Rif. D3) Si ritiene utile un intervento di mediazione dell'Autorità inteso a favorire il superamento degli ostacoli di natura contrattuale che attualmente rallentano lo sviluppo di un'offerta legale di contenuti su tutte le piattaforme?**

**Risposta AIE**

Nel settore librario non vi sono elementi che richiedono un intervento di intermediazione.

---

<sup>1</sup> AIE esprime l'unico rappresentante europeo nel Board dell'IDPF, la "Standard organisation" responsabile dello sviluppo dell'epub, oltre a occupare posizioni di preminenza nella gran parte delle organizzazioni che si occupano di standard nel settore.



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

### **3.3.3 Le finestre di distribuzione**

**4. (Rif. D1) Si condivide l'auspicio dell'Autorità di un ripensamento complessivo delle "finestre di distribuzione" e delle licenze di sfruttamento dei diritti in esclusiva?**

#### **Risposta AIE**

Nel nostro settore il tema non si pone. Come già evidenziato nella risposta al quesito n. 1 la diffusione delle versioni digitali dei libri ha caratteristiche e risponde a logiche diverse.

**5. (Rif. D2) In caso affermativo, si ritiene utile un intervento dell'Autorità in fase di mediazione inteso a favorire una riduzione dello scarto temporale tra i canali di distribuzione tradizionali e quelli più innovativi?**

#### **Risposta AIE**

Non applicabile.

### **3.4. Attività informativa e di "educazione alla legalità"**

**6. (Rif. D1) Si concorda con le ipotesi in cui si articolerebbe la campagna di informazione e di educazione alla legalità?**

#### **Risposta AIE**

Concordiamo con la necessità di una promozione della cultura del diritto d'autore nelle forme più ampie possibili. Riteniamo che essa debba essere impostata in modo quanto più "positivo", di valorizzazione della creatività e dei frutti del lavoro delle imprese, piuttosto che incentrata sull'enfaticizzazione dei divieti.

Come ogni campagna di comunicazione, la sua definizione dovrà attraversare le fasi di individuazione del messaggio, del target, delle forme di comunicazione più idonee, ecc. Sotto questo profilo dichiariamo la nostra disponibilità a collaborare nella definizione delle campagne che si vorranno approntare.

**7. (Rif. D2) Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di inserire nei contratti di hosting e caching un contenuto minimo informativo inerente alla normativa in tema di protezione del Diritto d'Autore e le conseguenze connesse alla sua violazione, nonché alle modalità di pagamento per fruire dei contenuti legali anche mediante forme di m-payment?**

#### **Risposta AIE**

Sì



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

**8. (Rif. D3) Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di procedere all'invio di una mail informativa automatica all'utente al momento del primo accesso ad internet?**

**Risposta AIE**

Sì, pur nella consapevolezza della difficoltà di elaborazione di un messaggio informativo sintetico ed efficace allo stesso tempo. Anche sotto tale profilo confermiamo la nostra disponibilità a collaborare per raggiungere il risultato atteso. La comunicazione informativa dovrà essere strutturata in modo da prendere in considerazione l'eventualità in cui l'effettivo utente sia diverso dall'intestatario dell'abbonamento di connessione: dovrà essere quest'ultimo a garantire la veicolazione del messaggio ai possibili utenti ai quali mette a disposizione i propri sistemi. In questo contesto potrà essere opportuno segnalare al titolare della connessione anche la necessità di proteggere tali sistemi (con vincoli d'accesso al computer e ad eventuali reti WiFi) da utilizzi impropri e non consentiti.

**3.5.2 Il procedimento di tutela del Diritto d'Autore e del copyright**

**9. (Rif. D1) Si concorda con la procedura delineata dall'Autorità sulla rimozione selettiva anche per quanto riguarda la tempistica? In caso contrario, si prega di indicare le ragioni del dissenso. Nel caso s'intenda proporre una procedura alternativa, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che la rendono preferibile a quella qui descritta.**

**Risposta AIE**

Condividiamo l'impostazione generale della procedura delineata, e in particolare i principi su cui si fonda ("semplicità, celerità e proporzionalità"), nonché l'obiettivo finale di avere un meccanismo che operi "in maniera pressoché automatica" e che riduca le controversie, come del resto nell'esperienza USA è accaduto. In questa ottica vorremmo suggerire non una procedura alternativa ma alcuni possibili aggiustamenti o precisazioni che rendano la proposta più efficace in rapporto ai suoi obiettivi.

**1.** In primo luogo ci permettiamo di rilevare che, pur essendo chiaro che l'oggetto della procedura sia riferibile a qualsiasi opera tutelata dal diritto d'autore, in alcuni passaggi (es. nella descrizione della "Segnalazione del titolare") si citano solo i video, il che suggeriamo vada corretto.

**2.** Rispetto alla successione delle fasi della procedura delineata dall'Autorità, riteniamo sia opportuno chiarire quanto forse implicito nel documento in esame: innanzitutto il fatto che, nel caso in cui il gestore del sito non fosse individuabile o contattabile, la richiesta iniziale di rimozione formulata dal titolare dei diritti (fase 1) possa essere trasmessa al fornitore del servizio *hosting*; in secondo luogo la considerazione che, ove l'attività di accertamento di cui alla fase 3 non consentisse comunque di individuare il gestore del sito (e questo non coincidesse con il fornitore del servizio *hosting*), l'Autorità possa procedere a sanzionare tale fornitore per non avere adempiuto all'obbligo di informazione previsto dall'art. 17, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 70/2003 e, contestualmente, provvedere ad adottare l'ordine di rimozione



## A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

dei contenuti (fase 4) nei confronti di questo stesso soggetto in applicazione dell'art. 16, comma 3, dello stesso Decreto Legislativo. Oltre all'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31 della legge 249/2007, nei casi più gravi di inadempimento all'ordine di rimozione, l'Autorità potrebbe anche valutare di disporre l'inibizione completa del sito.

**3.** La procedura correttamente cita un obbligo per il gestore del sito di "individuare [...] un punto di contatto per la ricezione [delle] richieste" e di approntare un modello per le segnalazioni "predisposto conformemente alle linee-guida dell'Autorità". Tuttavia, andrà precisato cosa accade laddove il gestore del sito non adempia a questi obblighi, essenziali per il funzionamento della procedura. Riteniamo che la procedura di segnalazione e l'impianto sanzionatorio in caso di inadempienza sia di fondamentale importanza per il buon funzionamento dell'intero modello.

**4.** La procedura proposta dall'Autorità funzionerebbe meglio in presenza di disincentivi verso tattiche dilatorie e, dall'altro lato, verso segnalazioni non fondate, così da ridurre gli interventi dell'Autorità ai casi realmente controversi. Una misura che preveda che il costo della "Verifica dell'Autorità in contraddittorio" sia sempre a carico della parte soccombente sembra rispondere allo scopo.

**5.** Sempre al fine di ridurre il rischio di un eccesso di conflittualità davanti l'Autorità suggeriamo di prevedere un meccanismo sanzionatorio graduale a carico di chi sistematicamente facesse un'immotivata resistenza verso segnalazioni fondate o – per mantenere sempre l'equilibrio tra le parti – continue false segnalazioni. Le sanzioni dovrebbero arrivare, di fronte a violazioni reiterate, all'inibizione del sito web da un lato (nei termini indicati al punto successivo del documento) o della possibilità di continuare ad agire come parte segnalante dall'altro.

**6.** I casi in cui le segnalazioni sono operative andrebbero meglio precisati in rapporto al contesto tecnologico in cui le violazioni sono poste in essere. Interpretiamo la descrizione della procedura nel senso che una segnalazione possa riguardare non solo siti (hosting) che ospitino contenuti protetti, ma anche quelli che offrano servizi di indicizzazione di contenuti illecitamente riprodotti e messi a disposizione del pubblico o che comunque consentano, attraverso un sistema di link, di reperire i corrispondenti file nel luogo in cui fisicamente risiedono. Tuttavia, sempre al fine di ridurre la conflittualità, sarebbe opportuno che casistiche di tal genere siano definite con maggior chiarezza.

**7.** La prassi che caratterizza i sistemi di NTD più diffusi porta a ritenere congrua la previsione del termine di 24 ore per un ottemperamento da parte del gestore del sito / ISP alla richiesta di rimozione avanzata dal titolare dei diritti o dai soggetti dallo stesso incaricati. Inoltre, se il termine di 5 giorni indicato per la conduzione e la conclusione dell'eventuale fase di contraddittorio può essere considerato corretto in relazione a situazioni particolarmente complesse (in termini di tipologie e numero di contenuti segnalati e di caratteristiche dei soggetti segnalanti o del gestore del sito/ISP coinvolti), può essere ragionevole fissare un termine ridotto nel caso in cui le violazioni siano invece particolarmente conclamate, in ragione per esempio del fatto che siano riferite a un soggetto già interessato da precedenti procedimenti di rimozione o riguardi contenuti o categorie di contenuti già oggetto degli stessi procedimenti.



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

**10. (Rif. D2) Tra le ipotesi alternative previste per il caso della rimozione totale, quale delle due si ritiene preferibile? Nel caso s'intenda proporre ulteriori procedure alternative, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che le renderebbero preferibili a quelle qui descritte.**

**Risposta AIE**

**1.** Le circostanze in cui è prevista l'inibizione del sito meritano un approfondimento. I "casi in cui il solo fine del sito sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del rispetto del diritto d'autore" sembrano essere meramente teorici, in ragione dell'abbondanza di contenuti che è possibile legittimamente riprodurre (perché di pubblico dominio o perché rilasciati dagli aventi diritto con licenze *creative commons* o similari). Sembra difficile, e potenziale fonte di controversie, risalire al "fine" di fronte all'inevitabile mix di prodotti leciti e illeciti. Andrebbero allora meglio definiti i termini di applicabilità della sanzione, in coerenza con l'obiettivo di avere anche in questo caso un "accertamento della violazione della normativa a protezione del diritto d'autore di tipo puramente oggettivo, che prescinde dalla valutazione di ipotetici elementi soggettivi". Sotto questo profilo, l'applicabilità della sanzione (v. sub 5 della risposta precedente) ai casi di violazioni ripetute e/o laddove un sito si ostini a non adempiere agli obblighi di fornire il punto di contatto e il modello per le segnalazioni, sembra preferibile.

**2.** Proseguendo nella linea di ragionamento appena esposta, è opportuno fare riferimento, laddove possibile, a un concetto di "prevalenza" di contenuti illeciti rispetto a quelli leciti ovvero al livello di gravità della o delle violazioni contestate (in ragione per esempio del numero e dell'entità delle opere messe illecitamente a disposizione, alla ripetizione nel tempo del comportamento illecito, ecc.).

La considerazione del livello di "prevalenza" dei contenuti illeciti o di gravità delle violazioni potrà essere graduata anche in funzione del posizionamento del server del sito sul territorio nazionale piuttosto che all'estero. E' in effetti evidente la prevedibile inefficacia di provvedimenti di rimozione selettiva dei contenuti posizionati su server collocati all'estero: in tale eventualità la soglia di contenuti illeciti da prendersi in considerazione può essere anche molto bassa e comunque inferiore a quella che dovrebbe invece rilevare per i server nazionali, rispetto ai quali più facilmente potrebbe esperirsi con successo la procedura di rimozione selettiva. Riteniamo che sia appunto in quest'ottica che debba essere inteso il riferimento al caso dei siti "i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali". Tale approccio consentirebbe inoltre alla procedura delineata di meglio seguire il principio di proporzionalità che si vuole rispettare.

**3.** Con riguardo ai modelli di intervento proposti in via alternativa per raggiungere la rimozione di tutti i contenuti illeciti, osserviamo che il primo presenta contorni piuttosto incerti posto che non risulta chiaro quale sia l'utilizzo che si andrebbe a fare delle liste compilate e aggiornate dall'Autorità e, in ogni caso, non risulta evidente in quale aspetto tale modello si differenzi dal secondo: se la finalità della lista fosse semplicemente quella di individuare i siti da sottoporre ad un più attento controllo da parte dell'Autorità, tale soluzione non potrebbe essere intesa come alternativa, ma invece come propedeutica alla fase di inibizione del DNS ovvero dell'indirizzo IP; se d'altra parte lo scopo fosse quello di procedere verso tali siti con un'attività di cancellazione totale dei contenuti, senza inibizione dei siti stessi, la soluzione incontrerebbe gli stessi inconvenienti della rimozione selettiva, se non altro nel caso in cui i server interessati fossero collocati all'estero. In definitiva, riteniamo che, nelle situazioni più gravi, la soluzione dell'inibizioni del DNS ovvero dell'indirizzo IP sia preferibile.



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

- 11. (Rif. D3) Si ritiene vi siano altre misure più efficaci nel contrastare il fenomeno della pirateria? In caso affermativo, si prega di indicarle evidenziandone i relativi vantaggi.**

#### **Risposta AIE**

Riteniamo che le procedure di NTD siano lo strumento più efficace, fermo restando – come sottolineato dal documento – che si tratta di una “forma di protezione alternativa (e non sostitutiva) rispetto a quella già offerta dall’Autorità giudiziaria”.

#### **3.6 Le licenze collettive**

- 12. (Rif. D1) Si ritiene efficace l’eventuale adozione di disposizioni che, sul modello delle licenze collettive estese, attribuiscono efficacia generale agli accordi volontari tra enti rappresentativi dei titolari dei diritti, dei provider e degli utenti, in relazione alle modalità di gestione dei diritti relativi agli utilizzi non commerciali di opere protette on-line? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.**

#### **Risposta AIE**

Come è stato autorevolmente detto, “Extended Collective Licenses have been successful because of the context in which they function. If one, therefore, would seek to transplant these models one should be very careful to include into the design of the systems not just the rules themselves but also the broader background”<sup>2</sup>. Il trasferimento del modello nel contesto italiano richiederebbe quindi un’adeguata riflessione. Gli “accordi volontari tra portatori di interesse” (di cui le licenze estese sono un sottoinsieme), con un adeguato supporto normativo che garantisca limitazioni di responsabilità per gli utilizzatori nei casi determinati dagli accordi stessi, possono essere adottati in alcuni circoscritti ambiti dalla gestione dei diritti in era digitale (v. *ultra*) e devono in ogni caso soddisfare alcune condizioni perché possano davvero definirsi “volontari”. Tra queste: (i) l’effettiva rappresentatività di chi agisce in nome delle parti; (ii) il diritto di opt out per i singoli aventi diritto; (iii) un controllo pubblico limitato a questioni di legittimità e mai di merito; (iv) soprattutto un ambito d’azione esso stesso definito da un accordo volontario.

Inoltre, un regime di gestione collettiva con effetti estesi a chi non abbia conferito esplicito mandato richiede inevitabilmente una disciplina fissata da fonti normative di carattere primario: tali sistemi di gestione coinvolgono ed esprimono effetti nei confronti di diritti, obblighi, stati soggettivi e rapporti giuridici riconosciuti e disciplinati dalla legge, oltre che da normative di rango internazionale. Ed in effetti non conosciamo casi in cui un sistema di licenze estese sia stato introdotto se non dalla legge. Ad esempio, nel nostro settore, gli accordi volontari di gestione raggiunti in Germania e Francia tra le associazioni di editori e autori da un lato e biblioteche dall’altro non sono operati in attesa di un intervento normativo per la loro estensione. Le descritte condizioni di impiego di licenze collettive costituiscono un insieme coerente. Una associazione realmente rappresentativa non sottoscriverebbe mai un accordo in un ambito d’azione non gradito ai suoi associati, e se lo facesse il numero di opt out sarebbe così alto da rendere l’accordo stesso privo di contenuto pratico, e così via. Lo strumento legislativo basato su accordi volontari non può per definizione essere utilizzato per forzare la volontà degli aventi diritto regolando ambiti in cui non vi sia un diffuso consenso alla gestione collettiva.

---

<sup>2</sup> Thomas Riis and Jens Schovsbo, 2010, *Extended Collective Licenses and the Nordic Experience. It’s a Hybrid but is it a Volvo or a Lemon?*, *Columbia Journal of Law and the Arts*, Vol. 33, Issue IV.



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

Nel settore librario, il confronto internazionale evidenzia che accordi volontari sono utilmente applicati al caso, citato dall'Autorità, della gestione dei diritti nei programmi di biblioteche digitali, anche in paesi diversi da quelli in cui tradizionalmente esistono le Licenze collettive estese. In Francia e Germania il dialogo tra gli stakeholders è in fase molto avanzata. Proprio questi casi consentono di precisare alcune caratteristiche di questi accordi e, in particolare, che essi riguardano sempre opere non più in distribuzione proprio per garantire la non competizione con il loro normale sfruttamento da parte degli aventi diritto. Riteniamo utile segnalare, per altro, che le modalità tecniche di gestione di tali accordi sono stati definiti nel progetto Arrow<sup>3</sup>, coordinato in Europa da AIE, e che le tecnologie per la gestione dei diritti in fase di implementazione sono state interamente sviluppate in Italia, grazie alla collaborazione tra AIE e il Cineca. Arrow è stato indicato come modello di gestione dei diritti per le biblioteche digitali europee da risoluzioni della Commissione e del Parlamento europeo e – da ultimo – dal Rapporto finale del "Comité de Sages on bringing Europe's cultural heritage online"<sup>4</sup>.

Un secondo ambito di applicazione riguarda – sempre traendo ispirazione dal confronto internazionale – la gestione dei diritti per garantire l'accesso ai libri (e in particolare agli ebook) per categorie di disabili, in linea con quanto di recente stabilito nel *Memorandum of understanding* siglato a livello europeo dalle associazioni dei disabili visivi e degli aventi diritto.

Riteniamo che non possano essere concepiti accordi volontari al di fuori delle condizioni sopra delineate, soprattutto se la loro adozione andasse a investire ambiti caratterizzati da profili di competizione con il normale sfruttamento delle opere. Diversamente, le pratiche proposte risulterebbero in contraddizione con il principio di Three-Step Test dettato dalle disposizioni nazionali e internazionali che ci si propone, correttamente, di rispettare. In altri termini: gli accordi volontari – come ricordato dall'Autorità – resistono al test dei "tre passi" perché ne incorporano la *ratio* proprio nella loro natura volontaria.

Come già evidenziato nelle risposte alle domande 1 e 2, il settore editoriale accademico-professionale ha sviluppato un sistema di offerta di contenuti ampia e diversificata e il settore librario di varia sta affrontando anche nel nostro Paese le sfide e le opportunità dei canali digitali cercando di raggiungere i delicati equilibri delle nuove modalità di sfruttamento delle opere, sempre meno occasionali e anzi sempre più centrali, primarie, nell'offerta editoriale. In tale contesto, tanto per l'uno che per l'altro settore editoriale, a tutto si può tendere tranne che a rischiare di stravolgere il libero sviluppo delle relazioni tra gli attori del mercato (autori, editori e lettori) con meccanismi che consentano una diffusione o una condivisione libera dei contenuti secondo tariffe di connessione omnicomprensive e comunque a condizioni definite in qualche modo "dall'alto". Ci troviamo in definitiva in un contesto nel quale, come evidenzia la stessa Autorità, le iniziative di diffusione dell'offerta legale dei contenuti "debbono essere lasciate al mercato e alla libera iniziativa economica dei soggetti interessati".

---

<sup>3</sup> Arrow ([www.arrow-net.eu](http://www.arrow-net.eu)) è un insieme di strumenti tecnologici che, attraverso l'interrogazione di numerose banche dati a livello europeo, facilita la "ricerca diligente" degli aventi diritto ai fini della gestione dei diritti nelle biblioteche digitali. È uno dei primi esempi di "Rights Information Infrastructure", essendo una infrastruttura distribuita per il trattamento delle informazioni sui diritti, basata su standard aperti.

<sup>4</sup> V. la Comunicazione "Copyright in the Knowledge Economy" adottata dalla Commissione Europea il 19 ottobre 2009, la Risoluzione su "Europeana next steps" del Parlamento Europeo del 5 maggio 2010 e *The New Renaissance. Report of the 'Comité Des Sages' - Reflection Group on Bringing Europe's Cultural Heritage Online*, gennaio 2011. Per una più ampia trattazione delle tematiche qui affrontate cfr. P. Attanasio, *Rights Information Infrastructures and Voluntary Stakeholders Agreements in Digital Library Programmes*, JLIS.it, Vol. 1, No. 2 (2010), pp. 237-261.



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

- 13. (Rif. D2) Si condivide il percorso procedurale proposto, consistente nella adozione di apposite disposizioni relative all'efficacia generale degli accordi collettivi volontari e l'eventuale adozione di delibere attuative in relazione agli impegni in materia tariffaria assunti dagli ISP? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.**

#### **Risposta AIE**

Per le ragioni sopra espresse nella risposta precedente, l'efficacia generale di accordi collettivi non può che discendere da norme di legge.

Al di là di ciò, nel merito dobbiamo ribadire che se si volesse definire come "accordo volontario" un sistema che in realtà forza la volontà dei titolari dei diritti d'autore verso una generalizzata "legalizzazione" del *peer to peer* e di forme analoghe, riteniamo che l'ipotesi sarebbe non condivisibile e contraria al principio del Three steps test perché si imporrebbe (in nome di una "volontarietà" non verificata) una limitazione in diretta concorrenza con il normale sfruttamento delle opere.

Se invece il sistema fosse concepito come realmente volontario, si può tranquillamente anticipare che – proprio per le caratteristiche del mercato librario – sarebbe semplicemente irrealistico il raggiungimento di un accordo in questo ambito. Le forme oggi proprie di questi fenomeni sono infatti in diretta concorrenza con il normale sfruttamento delle opere. Sarebbe allora impossibile il raggiungimento di un "accordo volontario" la cui validità dovrebbe essere poi estesa dalla norma.

- 14. (Rif. D3) Si ritiene opportuna l'individuazione di forme di pagamento da parte dell'utente semplici e all'avanguardia come ad esempio quelle di m-payment?**

#### **Risposta AIE**

Lo sviluppo di forme di pagamento di questo genere è senz'altro utile allo sviluppo di offerte legali di contenuti più varie, anche sul profilo dei prezzi, e pertanto auspicabile.

Riteniamo inoltre utile perseguire, a partire da investimenti in ricerca e sviluppo in questa area, forme innovative di gestione delle informazioni sui diritti, in quanto abilitanti modelli più avanzati di gestione degli stessi diritti<sup>5</sup>.

### **3.7 Attività di risoluzione di controversie**

- 15. (Rif. D1) Si ritiene che un eventuale ruolo di mediazione svolto dall'Autorità nelle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i soggetti interessati a valle dell'applicazione della normativa a tutela del Diritto d'Autore possa essere utile? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.**

---

<sup>5</sup> Si veda la proposta denominata "The answer to the machine is in the machine" approvata come una delle sette "Big ideas for the Digital Agenda" proposte dalla Commissione europea ([http://ec.europa.eu/information\\_society/events/cf/dae1009/item-display.cfm?id=5256](http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/dae1009/item-display.cfm?id=5256))



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

### **Risposta AIE**

Nell'attuale contesto, nel nostro settore non riteniamo vi sia la necessità di avere un mediatore nel dialogo con categorie di utenti (es. le biblioteche, i disabili) per le quali pensiamo sia realistico ipotizzare accordi di natura collettiva. Tale dialogo è infatti oggi privo di elementi di conflittualità.

### **3.8 Istituzione presso l'Autorità di un Tavolo tecnico sul Diritto d'Autore**

**16. (Rif. D1) Si ritiene utile l'iniziativa proposta? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.**

### **Risposta AIE**

Riteniamo che tale iniziativa non sia utile poiché porterebbe all'apertura di una sede di discussione ulteriore rispetto a quelle già esistenti, contribuendo ad amplificare il problema della sovrapposizione di competenze istituzionali in materia di diritto d'autore, rendendo ancora più difficile la definizione di reali politiche di promozione e tutela in materia. Segnaliamo in ogni caso che la legge 633/1941 (art. 190 e ss.) contempla già un autorevole tavolo tecnico rappresentato dal Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore (tra l'altro recentemente ricostituito) che costituisce un fondamentale centro di studio e di consulenza istituzionale in materia: arricchito con le competenze e l'esperienza dei tecnici dell'AGCOM ben potrebbe proseguire nei propri compiti, declinandoli con ancora maggiore efficacia in ambito digitale.

Milano, 3 marzo 2011